



**CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA
GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE**

La detassazione delle sopravvenienze attive derivanti da piani di risanamento
Il diritto di detrazione nel consignment stock post Brexit
La cumulabilità di agevolazioni fiscali in relazione ai medesimi investimenti
L'accessorietà ai fini Iva in assenza di identità soggettiva

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Il diniego del rimborso Iva anche oltre i termini per i controlli
La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza
Il rimborso dell'Iva assolta per l'acquisto di un immobile non utilizzato
La fruizione del credito d'imposta sui dividendi per una società "madre" inglese

GIURISPRUDENZA DI MERITO

L'utilizzo di un metodo alternativo nell'ambito delle verifiche transfer pricing

La detassazione delle sopravvenienze attive derivanti da piani di risanamento

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 29 luglio 2021, n.522

L’Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi, ha chiarito che la data dalla quale rileva la riduzione dei debiti risultante da un piano attestato di cui all’art.67 della legge fallimentare coincide con quella in cui il relativo accordo diviene efficace tra le parti e, pertanto, se gli effetti dell’accordo sono subordinati ad una condizione sospensiva, le sopravvenienze attive connesse all’esdebitamento divengono fiscalmente rilevanti nel periodo d’imposta in cui si realizza detta condizione, a prescindere dal periodo in cui il debito viene materialmente estinto. Inoltre, aggiunge l’Amministrazione finanziaria, dette sopravvenienze, non sono tassabili, ai sensi dell’art.88, comma 4-ter del Tuir, se il piano attestato viene pubblicato nel registro delle imprese nel medesimo periodo d’imposta in cui l’accordo produce i propri effetti.

[torna su](#)

Il diritto di detrazione nel *consignment stock* post Brexit

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 26 luglio 2021, n.509

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai riflessi Iva dei contratti di *consignment stock*. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in caso di sottoscrizione di un contratto di *consignment stock* “all’importazione” con un soggetto Uk, l’acquirente italiano, seppur non ancora proprietario della merce all’atto dell’importazione, può detrarre immediatamente l’Iva assolta in dogana, sempreché i beni presentino un nesso immediato e diretto con l’attività del cessionario e che l’operazione venga annotata nel registro degli acquisti.

[torna su](#)

La cumulabilità di agevolazioni fiscali in relazione ai medesimi investimenti

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 23 luglio 2021, n.508

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in materia di agevolazioni fiscali, ammettendo il cumulo, in relazione ai medesimi investimenti, del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’art.1, comma 185 della legge 27 dicembre 2019, n.160, con i contributi maturati nell’ambito dei contratti di sviluppo di cui al dm 9 dicembre 2014, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento del costo sostenuto per l’investimento. In secondo luogo, l’Amministrazione finanziaria, ricordando preliminarmente che l’art.1, comma 1059 della legge 30 dicembre del 2020, n.178, prevede la possibilità di utilizzare il credito di cui sopra esclusivamente in compensazione, ha chiarito che lo stesso può essere trasferito all’interno del consolidato fiscale senza limiti di importo.

[torna su](#)

L'accessorietà ai fini Iva in assenza di identità soggettiva

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 23 luglio 2021, n.503

L'Agenzia delle entrate, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, affinché un'operazione possa essere considerata accessoria ad un'altra, ai sensi dell'art.12 del Decreto Iva, deve sussistere, oltre alla natura oggettivamente ancillare della prestazione accessoria, un'identità soggettiva tra chi pone in essere l'operazione principale e chi effettua quella ad essa connessa. Pertanto, conclude l'Amministrazione finanziaria, se non c'è coincidenza fra il soggetto che pone in essere una cessione di beni o una prestazione di servizi e quello che effettua l'operazione ad essa strumentale, non può sussistere il requisito di accessorietà ai fini Iva.

[torna su](#)

Il diniego del rimborso Iva anche oltre i termini per i controlli

Corte di Cassazione – Sentenza del 29 luglio 2021, n.21765

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, hanno chiarito che, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente disconoscere il rimborso del credito Iva esposto in dichiarazione, anche se risultano decorsi i termini per l'esercizio del potere di accertamento senza che sia intervenuto alcun provvedimento di diniego. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, il decorso del tempo e l'inerzia dell'Amministrazione finanziaria, non comportano necessariamente la "cristallizzazione" del credito Iva indicato in dichiarazione ed il contribuente è comunque tenuto ad esibire la documentazione necessaria per dimostrare il proprio diritto.

[torna su](#)

La distinzione tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza

Corte di Cassazione – Ordinanza del 27 luglio 2021, n.21452

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che le spese di sponsorizzazione vanno ricondotte nel novero delle spese di pubblicità e non tra quelle di rappresentanza, sottoposte ai limiti di cui all'art.108, comma 2 del Tuir, a condizione che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale dello *sponsor*. In caso contrario, aggiunge la Suprema Corte, le spese di sponsorizzazione non sono inquadrabili tra quelle relative alla pubblicità e, pertanto, non potranno essere dedotte integralmente.

[torna su](#)

Il rimborso dell'Iva assolta per l'acquisto di un immobile non utilizzato

Corte di Cassazione – Ordinanza del 27 luglio 2021, n.21439

La Corte di Cassazione, in materia di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che il diritto al rimborso dell'Iva assolta per l'acquisto di un immobile, spetta anche in caso di mancato utilizzo dell'immobile stesso, purché il bene acquisito, seppur non immesso immediatamente nel ciclo produttivo, risulti idoneo e/o necessario all'organizzazione dell'impresa e sempreché il mancato utilizzo del bene derivi da cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente.

[torna su](#)

La fruizione del credito d'imposta sui dividendi per una società "madre" inglese

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 luglio 2021, n.20646

La Corte di Cassazione, in tema di fiscalità internazionale, ha chiarito che, in relazione ai dividendi corrisposti da una società figlia residente in Italia alla società madre situata nel Regno Unito, esenti da ritenuta ai sensi del 3° comma dell'art.27-*bis* del dpr 29 settembre 1973, n.600, la società madre ha la facoltà di richiedere il rimborso del credito d'imposta, ai sensi dell'art.10, paragrafo 4, lettera *b*) della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito. Pertanto, afferma la Suprema Corte, il soggetto beneficiario ha diritto ad un credito d'imposta pari alla metà del credito d'imposta cui una persona fisica residente in Italia avrebbe diritto se avesse ricevuto gli stessi dividendi, ridotto di un importo pari al 5% dei dividendi ricevuti e del 5% del credito d'imposta medesimo.

[torna su](#)

L'utilizzo di un metodo alternativo nell'ambito delle verifiche *transfer pricing*

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 5 luglio 2021, n.2982

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in materia di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, ha chiarito che l'Amministrazione finanziaria è tenuta, in sede di verifica, ad utilizzare lo stesso metodo adottato dal contribuente, ove lo stesso abbia applicato un metodo che rispetta i criteri di selezione previsti dall'art.4 del dm 14 maggio 2018. Infatti, aggiunge la Commissione, in presenza di più criteri ammessi dalle linee guida OCSE, non è sufficiente affermare che uno sia meglio dell'altro, ma occorre dare la prova dell'erroneità del criterio utilizzato.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it